Raccolta della giurisprudenza

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
15 settembre 2010

Causa T-157/09 P

Luigi Marcuccio
contro
Commissione europea

«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Termine ragionevole per presentare una domanda di risarcimento danni — Tardività — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Oggetto: Impugnazione diretta all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 18 febbraio 2009, causa F-42/08, Marcuccio/Commissione (Racc. FP pagg. I-A-1-35 e II-A-1-147).

Decisione: L'impugnazione è respinta. Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nel presente grado di giudizio.

Massime

1. Procedura — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma
(Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 138, n. 1)

2. Funzionari — Ricorso — Domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto — Termine di proposizione
(Art. 236 CE; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3. Funzionari — Ricorso — Termini — Domanda di risarcimento danni rivolta a un'istituzione
(Art. 236 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 46; Statuto dei funzionari, art. 90)

4. Funzionari — Ricorso — Termini — Domanda di risarcimento danni rivolta a un'istituzione
(Statuto della Corte di giustizia, art. 46; Statuto dei funzionari, art. 90)

5. Procedura — Termini di ricorso — Notifica del ricorso mediante plico postale raccomandato
(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 39, n. 1, e 100, n. 3)

1. In forza dell'art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in conformità dell'art. 53, primo comma, del medesimo Statuto, e dell'art. 138, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, l'atto introduttivo del ricorso deve, in particolare, contenere un'esposizione sommaria dei motivi invocati. Esso deve pertanto chiarire in cosa consiste il motivo su cui il ricorso è fondato, per cui la sua sola enunciazione astratta non soddisfa i requisiti di detto Statuto e di detto regolamento di procedura. Inoltre, tale esposizione, per quanto

sommaria, deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, all'occorrenza, senza altre informazioni a sostegno.

La certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia esigono, affinché un ricorso o, più specificamente, un motivo di ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali in fatto e in diritto su quali esso si basa risultino in modo coerente e comprensibile dal testo stesso del ricorso. Al riguardo, non spetta al Tribunale esaminare, nel complesso degli elementi invocati a sostegno di un primo motivo, se tali elementi possano essere utilizzati anche a sostegno di un secondo motivo.

(v. punto 27)

Riferimento:

Tribunale 23 marzo 2010, causa T-16/09 P , Marcuccio/Commissione, punto 15 e giurisprudenza ivi citata

2. Una controversia tra un funzionario e l'istituzione da cui dipende o dipendeva, riguardante il risarcimento di un danno, rientra, quando trova la sua origine nel rapporto di impiego che vincola l'interessato all'istituzione, nell'ambito di applicazione dell'art. 236 CE (il cui tenore è identico a quello dell'art. 270 TFUE) e degli artt. 90 e 91 dello Statuto.

La circostanza che l'art. 236 CE e l'art. 90 dello Statuto non fissino alcun termine per la proposizione di una domanda di risarcimento danni non rende illegittimo il requisito del termine ragionevole per la proposizione di tale domanda. Infatti, l'applicazione di tali disposizioni, in particolare a una domanda per il risarcimento di un danno, deve essere fatta nel rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione europea, che sono i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento. Orbene, tali principi generali, nel silenzio dei testi, ostano a che le istituzioni e le persone fisiche o giuridiche possano agire senza alcun limite di tempo, rischiando così, segnatamente, di compromettere la stabilità delle situazioni giuridiche consolidate, e richiedono il rispetto di un termine ragionevole.

In tal senso, il fatto di rimettere in discussione, oltre un termine ragionevole, il fatto generatore del danno causato da un'istituzione europea nel contesto dei suoi rapporti con i propri dipendenti compromette la certezza dei rapporti giuridici tra detta istituzione ed i suoi dipendenti ed espone il bilancio dell'Unione europea a spese collegate ad un fatto generatore troppo lontano nel tempo. Il principio della certezza del diritto richiede pertanto che i dipendenti presentino entro un termine ragionevole le loro domande di risarcimento in seguito ad un danno che sarebbe stato loro provocato da un'istituzione europea nel contesto dei loro rapporti con quest'ultima.

(v. punti 40-43)

Riferimento:

Tribunale 5 ottobre 2004, causa T-144/02, Eagle e a./Commissione (Racc. pag. II-3381, punto 62); 26 giugno 2009, causa T-114/08 P, Marcuccio/Commissione (Racc. FP pagg. I-B-1-53 e II-B-1-313, punto 12 e giurisprudenza ivi citata), e 23 marzo 2010, Marcuccio/Commissione, cit., punto 34 e giurisprudenza ivi citata

3. Una controversia tra un funzionario e l'istituzione da cui questi dipende o dipendeva, riguardante il risarcimento di un danno, rientra, quando trova la sua origine nel rapporto di impiego che vincola l'interessato all'istituzione, nell'ambito di applicazione dell'art. 236 CE e non in quello dell'art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia. La prescrizione quinquennale prevista da quest'ultima disposizione non costituisce pertanto il criterio di valutazione della ragionevolezza del termine di ricorso di cui trattasi, ma tutt'al più un elemento di raffronto pertinente all'atto di tale valutazione, dato che il termine di prescrizione suddetto è anche inteso a garantire la certezza del diritto nel contesto del ricorso di

risarcimento danni proposto contro l'Unione europea. Pertanto, la circostanza che una domanda sia stata proposta entro cinque anni a partire dalla presa di conoscenza da parte degli interessati della situazione di cui si lamentano non è sufficiente per ritenere che tale domanda sia stata proposta in un termine ragionevole.

(v. punto 45)

Riferimento:

Tribunale 23 marzo 2010, Marcuccio/Commissione, cit., punto 37 e giurisprudenza ivi citata

4. La determinazione del termine di proposizione di un ricorso è una questione di diritto. In mancanza di un termine previsto dalla disciplina applicabile per proporre una domanda risarcitoria derivante dal rapporto di impiego tra un funzionario e l'istituzione da cui dipende, tale domanda deve essere proposta in un termine ragionevole, che è determinato alla luce delle circostanze del caso di specie. Al riguardo, il Tribunale della funzione pubblica, se è pur vero che rileva e valuta sovranamente i fatti pertinenti, salvo il caso di snaturamento degli stessi, li qualifica poi giuridicamente alla luce del principio del rispetto del termine ragionevole, con il controllo del Tribunale.

(v. punto 47)

Riferimento:

Tribunale 23 marzo 2010, Marcuccio/Commissione, cit., punto 39 e giurisprudenza ivi citata

5. In caso di notifica, da parte della cancelleria del Tribunale della funzione pubblica, di un ricorso alla parte convenuta mediante plico postale raccomandato, la data della notifica che fa decorrere i termini è quella in cui detta parte ha accusato ricevuta del plico postale raccomandato che le è stato inviato.

(v. punti 69 e 70)

Riferimento:

Tribunale 23 marzo 2010, Marcuccio/Commissione, cit., punto 64 e giurisprudenza ivi citata